

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L'UTILIZZO  
DI BENI PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

**tra**

Rai Way S.p.A, (di seguito "Comodante"), con sede legale in Roma,  
Via Teulada n. 66, capitale sociale 70.176.000 EURO i.v., C.F. e P.  
IVA n 05820021003 - Direzione e Coordinamento Rai-  
Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) con sede in Roma,  
viale Mazzini n° 14 - nella persona dell'ing. ...., nato a  
....., domiciliato ai fini della carica in Via Teulada n° 66 -  
00195 Roma, in qualità di ..... della Società  
medesima

**e**

..... (qui di seguito più brevemente detta  
"Comodatario") con sede in ....., via ....., n° .....,  
Codice Fiscale ..... rappresentato dal  
....., nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, a ciò autorizzato con  
.....n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente  
denominati "Parti").

**Premesso che**

1. nel territorio della Provincia di Rieti esistono impianti di  
radiodiffusione di proprietà o nella disponibilità di Comuni e Comunità

montane, autorizzati dal Ministero competente, che ripetono in tecnica analogica programmi RAI ai sensi del D.lgs. 177/05;

2. la Provincia di Rieti intende promuovere una quanto più larga diffusione dei servizi di televisione digitale, in primo luogo della programmazione del servizio pubblico, anche assicurando d'intesa con Comuni e Comunità montane la continuità di servizio degli impianti di cui al punto precedente attraverso la loro digitalizzazione contestualmente al passaggio alla tecnica digitale delle reti diffusive della RAI e delle emittenti private;

3. RAI e la Provincia di Rieti hanno sottoscritto in data.....un accordo (**Allegato A**) per l'estensione dei servizi di televisione digitale terrestre nelle aree montane;

4. a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" dalla RAI alla Rai Way (atto del 29/02/2000 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.59088/11285), quest'ultima deve provvedere, tra l'altro, alla installazione ed alla gestione degli impianti di trasmissione e di diffusione dei programmi della RAI;

5. RAI, di conseguenza, ha formalmente richiesto a Rai Way di provvedere all'approvvigionamento di apparati radioelettrici finalizzati all'estensione del servizio di cui al precedente punto 3, fornendo detti apparati in comodato d'uso gratuito ai Comuni/Comunità Montane interessate;

6. Il Comodatario si assume tutti gli obblighi e gli oneri connessi alla necessità di continuare a garantire la disponibilità delle Postazioni

necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto, dichiarando sin da ora di manlevare la RAI, Rai Way e loro aventi causa da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di qualsiasi natura da parte di terzi;

7. Rai Way è legittima proprietaria dei beni per reti di comunicazione elettronica più dettagliatamente descritti nell'**Allegato C**;

8. le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato liberamente negoziato e che, pertanto, ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 – DEFINIZIONI**

Laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nel presente contratto, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

-Beni: gli apparati radioelettrici di proprietà Rai Way e destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre del MUX e descritti in **Allegato C**;

-Infrastruttura: l'insieme di suolo, palo/traliccio/palina e fabbricato/prefabbricato/ricovero apparati;

-Postazione: l'insieme delle Infrastrutture e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.).

### **ART. 3 - OGGETTO**

Il Comodante consegnerà, in comodato d'uso gratuito, al Comodatario, che accetta, per l'uso consentito per destinazione, i beni di cui al punto 7 delle premesse e meglio descritti nell'Allegato C, e che si trovano in ottimo stato di conservazione al momento della sottoscrizione del verbale di consegna (Allegato D). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 C.C. il Comodante e il Comodatario convengono di stimare i singoli beni comodati nella somma di Euro 8.000. Questa stima è effettuata unicamente ai fini del risarcimento per un'eventuale perdita o deterioramento dei Beni comodati.

### **ART. 4– USO DEI BENI**

4.1 Il Comodatario potrà disporre dei Beni con l'esclusiva finalità di attivazione e diffusione del MUX della RAI in tecnica digitale terrestre, dalle Postazioni indicate in Allegato B, e nel rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni previste dalla vigente legge italiana in materia e sue successive modifiche ed integrazioni.

4.2 Il Comodatario si impegna, conseguentemente, a non utilizzare i Beni per scopi differenti ed a conservarli con la massima diligenza.

4.3 Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare i Beni con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a non cedere i Beni a qualsiasi titolo, a terzi, neppure temporaneamente. Si

impegna, altresì a restituirli al termine del presente contratto, nelle condizioni in cui gli sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

4.4 Il Comodatario, con la sottoscrizione del presente contratto, espressamente manleva nonchè si impegna a mantenere indenne la RAI ed il Comodante, da ogni e qualsivoglia pretesa, richiesta, azione da parte di terzi aventi causa relativamente al posizionamento, al ricovero e all'alloggiamento di tutti i beni oggetto del presente contratto.

4.5 Rai Way metterà a disposizione i Beni alla data del xxxx presso la sede che Rai Way comunicherà al Comodatario. Il Comodatario provvederà a propria cura e spese a trasportare i Beni presso le Postazioni di cui all'Allegato B, nonché a procedere alla relativa installazione ed attivazione degli stessi. All'atto di consegna dei Beni verrà sottoscritto un apposito verbale sottoscritto tra le parti (Allegato D).

#### **ART. 5 - DANNI PROVOCATI DA TERZI – CASO FORTUITO**

Tutti i danni subiti dai Beni oggetto del presente contratto, saranno a carico del Comodatario che si impegna al risarcimento degli stessi, compresi i danni cagionati da terzi, o dal Comodatario medesimo, nonché nei casi di perimento, danneggiamento, distruzione, sottrazione dei Beni anche dovuti al caso fortuito, in quanto il Comodatario dichiara espressamente di essere a conoscenza del valore economico dei Beni oggetto del presente contratto.

#### **ART. 6 – SPESE E COSTI**

Le spese ed i costi relativi all'uso dei Beni, comprese le spese straordinarie e quelle di ordinaria manutenzione (ivi comprese parti di ricambio, scorte, ecc), nonché le spese per l'allacciamento e l'alimentazione di energia elettrica ed i costi relativi all'eventuale furto dei Beni, sono totalmente a carico del Comodatario.

#### **ART. 7 – ESONERO DA RESPONSABILITA' E MANLEVA**

Il Comodatario esonera espressamente e manleva da ogni responsabilità RAI e Rai Way per l'ipotesi di mancata ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale sia esso addebitabile alla successiva modifica dello schema di rete operato da Rai Way, sia esso addebitabile a causa di forza maggiore o caso fortuito.

Il Comodante si dichiara, sin d'ora, non responsabile dell'eventuale mancanza di autorizzazioni e/o licenze e/o titoli immobiliari relativi all'utilizzo, da parte del Comodatari, dei Beni.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI**

E' fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto e/o gli obblighi che ne derivano.

#### **ART. 9– RISERVATEZZA E PRIVACY - D.LGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).**

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196/2003, Le parti si informano reciprocamente che i dati da ciascuna di esse forniti all'altra saranno utilizzati con modalità informatiche e cartacee per scopi di programmazione delle attività, adempimento di obblighi contabili e fiscali, servizi di controllo interno e gestione dell'eventuale contenzioso nell'ambito dell'amministrazione del presente contratto.

Il conferimento dei dati richiesti ed elaborati per tali scopi è necessario per adempiere alle attività precontrattuali, nonché ad obblighi di legge e contrattuali. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a banche e istituti di credito, consulenti e liberi professionisti, società del gruppo RAI (in particolare alla capogruppo Rai), società e imprese fornitrici, società di revisione, amministrazioni ed enti pubblici, uffici giudiziari. Ai sensi degli artt. 7 e 9 DLGS 196/2003 le parti potranno accedere ai registri del Garante; ottenere informazione circa i dati che le riguardano; ottenerne la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.

Con la sottoscrizione del presente contratto, Le parti esprimono il reciproco consenso a trattare e comunicare i propri dati personali per le finalità suesposte.

#### **ART. 10 - DURATA**

La durata del presente contratto è di 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, tacitamente rinnovabile per uguali periodi successivi, salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata da consegnare all'Ufficio Postale almeno 3 (tre) mesi prima di ogni scadenza.

#### **ART. 11 - MODIFICHE**

Il presente contratto può essere modificato soltanto per iscritto.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE**

Il Comodante si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in caso di violazione da parte del Comodatario di anche uno solo degli obblighi di cui agli artt. 4, 8, 9 e 11 del presente contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi dal Comodante.

#### **ART. 13 - RECESSO**

Le Parti avranno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in ogni momento, mediante comunicazione da inviare all'altra Parte con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno tre (3) mesi precedenti alla data in cui il recesso deve avere effetto, senza corrispondere all'altra Parte alcun indennizzo, corrispettivo o penale.

A seguito dell'avvenuto recesso da parte di una delle Parti, il Comodatario si impegna a restituire i beni oggetto del presente contratto, depositandoli presso il sito che sarà individuato dal Comodante, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mediante sottoscrizione di un verbale di riconsegna dei Beni ( Allegato E).

#### **ART. 14 - NORME APPLICABILI**

Al presente contratto è a titolo gratuito ed ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 1803 e ss. del C.C..

#### **ART. 15 – FACOLTA' DI AFFIDAMENTO DELL' INCARICO**

Il Comodatario avrà la facoltà, considerata la connessione con la materia dell'art. 22 del D. Lgs 12/04/06 n. 163, e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto, di affidare al Comodante

l'incarico di effettuare le attività di adeguamento, installazione, gestione e manutenzione delle postazioni in sua disponibilità indicate nell'Allegato B, mediante sottoscrizione di un separato accordo oneroso che modificherà le condizioni previste nel presente contratto.

#### **ART. 16 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

#### **Art. 17 – REGISTRAZIONE**

Il presente contratto, trattandosi di comodato d'uso gratuito, sarà registrato solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt.5, 6 e 40 del DPR. 131/86 e dell' art.1 punto b) parte seconda della tariffa allegata allo stesso decreto, a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

#### **ART. 18 – COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata per iscritto all'indirizzo dell'altra Parte qui di seguito specificato

Comodante: Rai Way S.p.A - Via Teulada n.66,00195 Roma

Comodatario: .....

#### **ART. 19 - ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati debitamente siglati in ogni foglio dalle Parti:

CP

**ALLEGATO A: Accordo RAI-Provincia Rieti**

**ALLEGATO B: Elenco Postazioni**

**ALLEGATO C: Elenco Beni;**

**ALLEGATO D : Verbale consegna Beni;**

**ALLEGATO E : Verbale riconsegna Beni;**

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in due originali ad un unico effetto.

L.c.s.

Roma, \_\_\_\_\_

Per

Per

\_\_\_\_\_  
(Comodante)

\_\_\_\_\_  
(Comodatario)

Il Comodatario ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C. espressamente sottoscrive per approvazione specifica degli artt.

**ART. 4 – USO DEI BENI**

**ART. 5 – DANNI PROVOCATI DA TERZI- CASO FORTUITO**

**ART. 6 - SPESE E COSTI**

**ART. 7 – ESONERO DA RESPONSABILITA' E MANLEVA**

**ART. 13 – RECESSO**

**ART. 16 – FORO COMPETENTE**

---

(Comodatario)